

STATUTO

C.A.P. COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI ASSISTENZA PRIMARIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA VICOLO DELLA
NEVE 1

Numero REA: AV - 182069

Codice fiscale: 02769600640

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2013 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio N.217536

Raccolta N.37639

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E
LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

Quattordici maggio duemilatredici.

In Avellino, nel mio studio al Vico Giardinetto n.9.

Innanzi a me Notaio PELLEGRINO D'AMORE della sede di Avellino,
iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti
di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, senza la presenza dei
testimoni, col mio consenso,

SONO PRESENTI:

Addivinola Lorenzo, nato a Contrada il 12 maggio 1957, Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen-
tante con idonei poteri della "SERINO SERVICE COOPERATIVA
SOCIALE" con sede in Contrada (AV) Via Tufara n.3, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
01766870644, domiciliato per la carica presso la sede sociale,
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
giorno 8 gennaio 2013, che, in estratto da me certificato
conforme, in data odierna, rep.217531 si allega con "A";

Boccella Giovanni, nato a Philadelphia (USA) il 30 dicembre
1975, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante con idonei poteri della società "LA PIRAMIDE -
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede in Castelfranci (AV)
Piazza Municipio, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese 02617670647, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, autorizzato con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 11 febbraio 2013, che, in estratto da
me certificato conforme, in data odierna, rep.217532 si allega
con "B";

Lo Priore Isabella, nata a Mirabella Eclano (AV) il 12 aprile
1970, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante con idonei poteri della società "NESSI - SO-
CIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede in Avellino Via
Enrico Fioretti n.8, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese 02644030641, domiciliata per la carica
presso la sede sociale, autorizzata con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 10 dicembre 2012, che, in estratto da
me certificato conforme, in data odierna, rep.217533 si allega
con "C";

Puzo Agostina, nata ad Avellino il giorno 8 novembre 1961,
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappre-
sentante con idonei poteri della società "PANTA REI Coopera-
tiva Sociale onlus" con sede in Montemiletto (AV) Via Fru-
stelle n.29, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese 02539500641, domiciliata per la carica presso la
sede sociale, autorizzata con delibera del Consiglio di Am-
ministrazione del 7 gennaio 2013, che, in estratto da me
certificato conforme, in data odierna, rep.217534 si allega
con "D";

R E G I S T R A T O
Agenzia delle Entrate
di Avellino
il 22/05/2013
al n. 2784
Serie 1t
Euro 324,00

Di Paolo Lina, nata a Nusco (AV) il 30 marzo 1968, Amministratore Unico e legale rappresentante della società "AMICA - cooperativa sociale onlus" con sede in Nusco (AV) Via del Pioppo n.4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02629050648, domiciliata per la carica presso la sede sociale;

Guerriero Carmela, nata a Capriglia Irpina (AV) il 9 giugno 1971, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante con idonei poteri della società "SOCCORSO AMICO - società cooperativa sociale" con sede in Summonte (AV) Via Curti n.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02611550647, domiciliata per la carica presso la sede sociale, autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 8 febbraio 2013, che, in estratto da me certificato conforme, in data odierna, rep.217535 si allega con "E";

Cappabianca Rosaria, nata a Napoli il 23 febbraio 1974, Amministratore Unico e legale rappresentante con idonei poteri della società "INTRA - cooperativa sociale onlus" con sede in Montemiletto (AV) Via Cesura n.22, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02662510649, domiciliata per la carica presso la sede sociale;

Casaburo Francesco, nato a Leonberg (Germania) il 27 maggio 1976, Amministratore Unico e legale rappresentante con idonei poteri della società "C.A.O.S. (CINEMA, ARTE, ORGANIZZAZIONE, SPETTACOLI) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia n.13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02855340614, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

Fardello Sossio, nato a Napoli il 12 settembre 1977, Amministratore Unico e legale rappresentante con idonei poteri della società "MILLE SOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede in Caserta Piazza Garibaldi n.1/2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 05400651211, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Interviene ai soli scopi di cui infra:

Egidio Rodolfo, nato a Santa Paolina (AV) il 20 marzo 1961, domiciliato in Montemiletto (AV), Via Frustelle n.29, codice fiscale GDE RLF 61C20 I301 O.

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, agendo nella qualità di rappresentanti delle rispettive imprese, mi richiedono di ricevere questo atto con il quale convergono e stipulano quanto segue:

Art.1) E' costituita la società Cooperativa sociale denominata "C.A.P. COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI ASSISTENZA PRIMARIA", con sede in Avellino alla Via Strettola Della Corte n.1, presso la sede della Confcooperative.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art.2) Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

I soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga hanno diritto di recesso.

Potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche e cooperative.

In particolare la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.2545 - septies c.c., con la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Art.3) Scopo mutualistico

La cooperativa ha scopo mutualistico e non persegue fini di lucro.

La cooperativa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata. La cooperativa è organismo di rappresentanza e tutela degli interessi delle cooperative socie.

La cooperativa ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni economiche e sociali.

La cooperativa può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate oppure, prestando direttamente il proprio servizio.

La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò aderisce alla Confcooperative, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale o provinciale aderente alla Confcooperative nonché agli altri organismi economici e sindacali che propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

La cooperativa intende svolgere la propria attività in regime di mutualità prevalente. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art.4) Oggetto sociale

La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e della solidarietà e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e ss. c.c., da svolgere nei limiti della vigente normativa si propone di:

- favorire e realizzare il coordinamento e l'integrazione delle cooperative associate ed il coordinamento con le attività di altri enti cooperativi e consorzi aventi come finalità il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
- realizzare attività di formazione ed aggiornamento rivolte alle cooperative aderenti od alle istituzioni interessate ai suddetti interventi;
- promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale;
- realizzare, anche inserendo al lavoro ex art. 4 legge 381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico amministrativa, attività commerciale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, promuovendo il mercato interno, commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. - prodotti e servizi;
- contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti,

prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione con esclusione delle attività professionali;

- facilitare l'accesso al credito ai soci mediante anticipazioni sui servizi affidati, prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi e progetti di interventi della singola cooperativa aderente.

Per il raggiungimento dei propri scopi la cooperativa é investita di ogni più ampia facoltà e fra l'altro potrà stipulare atti, convenzioni con privati e con enti pubblici, partecipare a gare di appalto, assumere obbligazioni, concedere garanzie, effettuare operazioni immobiliari e finanziarie, promuovere e sviluppare l'erogazione dei servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

Tra i servizi sociali a domanda collettiva si precisa che sono compresi i servizi di assistenza domiciliare e gestione di case protette, centri diurni e/o notturni per anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minoria a rischio ed immigrati.

La cooperativa si propone di realizzare attività di ricerca e di intervento in ambiti istituzionali e territoriali con riferimento alla soddisfazione dei bisogni di assistenza materiale e transmateriale degli assistiti degli enti locali e pubblici: dal sostegno domestico al servizio socio-sanitario, dalla terapia psico-sociale all'intervento riabilitativo, dal soccorso telematico alla ricreazione in tutte le sue forme, oltretutto ogni altra forma di valorizzazione per il recupero delle risorse umane dei soggetti emarginati e svantaggiati.

La cooperativa per il raggiungimento dei suoi scopi è impegnata a:

- 1) diffondere l'idea di prestazione dei servizi sociali come soluzione anche terapeutica di alto significato umano e sociale, sviluppando allo scopo ogni specifica iniziativa di promozione e di studio, mantenendo rapporti volti allo scambio di informazioni con organismi interessati al settore sia a livello regionale e nazionale che europeo ed internazionale. In particolare tale scopo verrà perseguito promuovendo attività di studio, ricerche quantitative e qualitative, indagini trasversali di interesse socio-psicologico e sanitario, con speciale riferimento alle problematiche della Regione Campania e del Mezzogiorno. Sull'orizzonte problematico dei servizi sociali si punterà a garantire una consulenza permanente, attraverso l'istituzione di un osservatorio - banca dati - agli organismi istituzionalmente competenti nella progettazione, programmazione ed erogazione di servizi sociali;
- 2) promuovere la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale, in particolare destinato agli operatori sociali impegnati nelle scuole, ospedali, asili nido, consultori, istituti di rieducazione di

pena, centro per la lotta alle tossicodipendenze, comunità alloggio per gli anziani;

3) promuovere la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale degli operatori sanitari impegnati nelle strutture sanitarie istituzionali;

4) formulare progetti per l'erogazione di servizi sociali socio-sanitari a domicilio, fornendo l'assistenza per la copertura tecnico-operativa integrale dei citati servizi;

5) formulare progetti per la fornitura di pacchetti di servizi integrati per la gestione di centri diurni, comunità alloggio, residenze ricovero e simili, garantendo l'assistenza per la copertura tecnico-operativa dei citati servizi;

6) promuovere iniziative culturali e di studio attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde, dibattiti, informazioni al pubblico ed agli studiosi sulle attività della cooperativa con divulgazione, anche a mezzo stampa, dei risultati delle iniziative di cui ai punti precedenti;

7) promuovere iniziative di pubblicazioni periodica, tematiche o monografica, di informazione e divulgazione tecnico-scientifica e professionale;

8) promuovere tutte le iniziative che possono contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci e a migliorare la professionalità e l'immagine del loro lavoro;

9) promuovere la gestione e la produzione di servizi informativi ed informatici di tipo socio-sanitario e non, di software, di servizi di supporto amministrativo, di front office e segreteria; di prenotazione telefonica e call center; di centri unici di prenotazione; di data-entry ed archiviazione elettronica, consulenza tecnica ed informatica, di informazione pubblica e consulenza per favorire l'inserimento socio-lavorativo di persone diversamente abili e di giovani provenienti dall'area dell'emarginazione sociale;

10) promuovere la gestione e la realizzazione di attività, mezzi e servizi rivolti alla domanda di turismo di persone e soggetti esclusi e marginalizzati dal turismo tradizionale, di persone e soggetti con bisogni speciali, di fasce sociali deboli ed a rischio di esclusione sociale, ad affermare e sviluppare tutte le attività, anche insieme ad altre organizzazioni democratiche ed anche in rapporto con la pubblica amministrazione e gli enti locali, che siano finalizzate qualitativamente e quantitativamente allo sviluppo del turismo sociale fra i giovani, i lavoratori, i minori, gli anziani ed i soggetti svantaggiati; la cooperativa si orienta verso tali scopi gestendo stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, attività che hanno per oggetto:

- la fornitura di servizi e attività rivolte al sostegno e sviluppo al turismo, alla fruizione dei beni storici, artistici e culturali ed alla valorizzazione e tutela ambientale;
- la fornitura di servizi turistici integrati (informazioni,

visite guidate);

- la fornitura di servizi di marketing turistico, anche attraverso la gestione e l'uso di strumenti informatici e reti telematiche, internet;

- la promozione di attività di intermediazione turistica, anche attraverso la conduzione e la realizzazione di agenzie di viaggio;

- inoltre la cooperativa potrà valutare le condizioni per la conduzione e la gestione di strutture pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo e di accoglienza di tipo alberghiero, extra alberghiero e residenziale;

11) ogni altra attività attinente, specie per quanto riguarda il credito e connesse contribuzioni alla cooperativa ed alle imprese socie.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazioni degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsivoglia forma per facilitarne l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) stimolare lo spirito di previdenze e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuate esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Le operazioni finanziarie verranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, ed in modo non prevalente. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

12) La cooperativa, anche al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, potrà inoltre realizzare attività in ambito agricolo, zootecnico e della accoglienza turistica rurale, prevedendo, in particolare, la commercializzazione dei prodotti ottenuti, curarne la lavorazione e l'eventuale trasformazione; realizzare e gestire attività turistiche, di promozione dell'ambiente, dei prodotti tipici locali, fattorie didattiche e sociali, case vacanze e country

house.

4.1 La cooperativa, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4.2 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

4.3 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Ha inoltre facoltà di dare adesioni, assumere interesse e partecipazioni in società cooperative ed in società di altra natura giuridica che hanno analogo oggetto, sia in Italia che all'estero.

Art. 5) Soci

= Soci ordinari.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci esclusivamente le persone giuridiche quali cooperative, associazioni ed organizzazioni onlus, aventi la capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

= Soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci

cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6) Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la denominazione e la sede;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente atto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art.5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 5 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione del presente atto.

I soci che non partecipano a tale modificazione hanno il diritto di recesso.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione del presente atto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-

rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.7) Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.17;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dell'atto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.8) Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.9) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, liquidazione, fallimento o per la sottoposizione alle altre procedure concorsuali.

Art.10) Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. La raccomandata deve inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o, se, non pre-

vista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 31.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo; la comunicazione di accoglimento della domanda comporta anche la risoluzione immediata dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Art.11) (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente atto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12) Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in

proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art.13) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art.14) (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente atto.

Art.15) Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su pro-

posta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente atto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. mediante integrazione dei compensi corrisposti;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art.16) Patrimonio sociale

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 500,00 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g. da liberalità a favore della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

I soci sottoscrivono il capitale sociale iniziale, mediante conferimenti in denaro, ciascuno per una quota del valore nominale di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per cui lo stesso ammonta ad Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00).

Art.17) (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di re-

cesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Art.18) (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti di mutualità prevalente;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- f) alla riserva straordinaria;
- g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.19) (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo parite-

tico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'approvazione dei regolamenti interni;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art.20) (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'organo amministrativo con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, e che contengano l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata un giorno diverso dalla prima.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando esigenze particolari relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla stessa.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.21) (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti un quinto più uno del numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.22) (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art.23) (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 5 del presente atto. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto.

Si applica in quanto compatibile, l'art.2372 del codice civile.

Art.24) (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente ha i poteri di cui al quarto comma dell'art. 2479 bis C.C.

Art.25) (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata, a scelta dei soci che procedono alla nomina, da un amministratore unico o da più amministratori sino ad un massimo di 5.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione o se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore disgiuntamente o congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi i casi in cui la legge stabilisce la necessità della deliberazione in forma consiliare.

La decisione di nomina è assunta dai soci a maggioranza assoluta di quelli aventi il diritto di voto, con metodo assembleare.

L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano di regola in carica per tre esercizi.

Tuttavia i soci, all'atto della nomina, possono fissare una diversa durata.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se

nominato.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, esso elegge tra i suoi membri il presidente qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dalla legge o da particolari disposizioni del presente atto.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se previsto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con

particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

= Rappresentanza legale

La firma sociale e la legale rappresentanza generale della cooperativa di fronte ai terzi spetta all'amministratore unico, agli amministratori (in questo caso, in via congiuntiva e/o disgiuntiva a seconda della determinazione dei soci) ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato o agli amministratori delegati, ove nominati, per questi ultimi entro i limiti dei poteri e delle attribuzioni loro conferite.

In caso di assenza o impedimento del presidente - circostanza questa attestata dal sostituto - la firma e la rappresentanza sociale spettano al vice presidente o, se non è stato nominato, all'amministratore più anziano.

All'amministratore unico, agli amministratori o al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato spetta la rappresentanza della società in giudizio.

Art.26) (Organo di controllo)

La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dal primo comma dell'art.2543 c.c..

L'organo di controllo potrà essere costituito, in base alla decisione dei soci al momento della nomina, da un solo membro effettivo o da un organo collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed in ogni caso dovrà essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

All'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione numerica, si applicheranno le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Allo stesso, sia esso monocratico o collegiale, spetteranno le competenze e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed il controllo contabile sulla società.

Art.27)

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono eletti Boccella Giovanni, Egidio Rodolfo e Casaburo Francesco.

I consiglieri, presenti accettano la carica, dichiarando non sussistere nei loro confronti cause di ineleggibilità o incompatibilità.

E' eletto Presidente della Cooperativa Boccella Giovanni, al quale spetta la rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Consiglio durerà in carica un triennio ed i membri saranno rieleggibili.

I componenti dichiarano che la prima sede della società è fissata in Avellino alla Via Strettola Della Corte, n.1.

Art.28) (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o fra essi e la cooperativa, o tra gli eredi dei soci e la cooperativa, ovvero tra la cooperativa e l'organo amministrativo o il liquidatore o i sindaci, o tra alcuni di essi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero tra i consiglieri e l'organo amministrativo e l'amministratore delegato e che possano formare oggetto di compromesso, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore. L'arbitro sarà nominato entro trenta giorni dalla denuncia della controversia, da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Presidente della Camera di Commercio di Avellino, su ricorso anche di una sola parte contendente.

Il deliberato dell'arbitro - che agirà senza formalità di procedura e che giudicherà inappellabilmente seguendo i principi dell'equità, della difesa e del contraddittorio - vincola tutti i soci e la cooperativa e sarà definitivo, irrevocabile ed esecutivo.

All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti alla validità delle delibere assembleari; in tal caso l'arbitro giudicherà secondo diritto e potrà disporre la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Art.29) (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.30) (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.31) (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Società e le stessa ammontano ad Euro 1.700,00

Dichiarando di averne esatta conoscenza, i componenti mi di-

spensano dalla lettura di quanto allegato.

Firmato:

Boccella Giovanni, Lo Priore Isabella, Puzo Agostina, Di Paolo

Lina, Guerriero Carmela, Cappabianca Rosaria, Casaburo

Francesco, Fardello Sossio, Egidio Rodolfo.

Pellegrino D'Amore Notaio, sigillo